

TESTO COORDINATO

INDICE

- Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art.2 - Definizione delle entrate
- Art.3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Art.4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Art.5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art.6 - forme di gestione delle entrate
- Art.7 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art.8 - Attività di verifica e controllo
- Art.9 - Attività di accertamento e rettifica
- Art.10 - chiarezza e motivazione degli atti
- Art.11 - Rateizzazione del credito tributario ed extratributario
- Art.12 – Sanzioni
- Art.12 bis - Misura annua degli interessi
- Art.12 ter - Pagamento dei tributi locali
- Art.12 quater – Compensazione
- Art.13 - Attività di riscossione
- Art.14 - Contenzioso – Conciliazione
- Art.15 - Autotutela
- Art.15 bis - Interpello del contribuente
- Art.16 - Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità
- Art.17 - Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali tributarie ed extratributarie ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - , in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni ed è adeguato, altresì, alle previsioni di cui alla legge 27/07/2000 n. 212.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia anche con riferimento alle attività di accertamento, ai termini per la notificazione degli stessi, alle sanzioni, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso.

Art. 2 Definizione delle entrate

1. ostituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura extratributarie, oggetto del presente regolamento,

tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1.

Art. 3 Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, apposito regolamento.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi ed i canoni e le tariffe per le entrate di natura extratributarie sono determinati con apposita delibera, entro i limiti eventualmente stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
2. Le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 6 Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate

1. E' responsabile delle entrate di cui al presente regolamento il dirigente del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Competono altresì al responsabile le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla formazione dei ruoli. La riscossione è effettuata dal concessionario per la

- riscossione secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/95 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
 5. Il dirigente responsabile appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
 6. Le funzioni e attività di cui al presente articolo possono essere svolte da altri dipendenti dell'Ente, secondo le disposizioni normative, regolamentari, organizzative vigenti.

Art. 8 Attività di verifica e controllo

1. Il responsabile di ciascuna entrata provvede al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90.
3. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata. Al contribuente non possono, tuttavia, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7/8/1990, n. 241.
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
5. A decorrere dall'anno 2007, con provvedimento adottato dal Dirigente dell'Ufficio competente ed in seguito ad apposito corso di preparazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, sono conferiti ai dipendenti di ruolo dell'Ufficio Tributi che abbiano superato il relativo esame di idoneità e purchè in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, il potere di accertamento, di contestazione immediata e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative ai tributi locali. Detti dipendenti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione giudiziaria.

Art. 9 Attività di accertamento e rettifica

1. L'attività di accertamento di ufficio e rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza, nonché dei termini di decadenza o di prescrizione previsti nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, avviene secondo modalità e termini previsti nei Regolamenti di competenza. In mancanza, la contestazione del mancato pagamento di somme non tributarie deve avvenire per iscritto con indicazione di tutti gli elementi utili al debitore ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con

le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto e nel rispetto del presente regolamento.

Art. 10 Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti di accertamento in ufficio e/o rettifica e quelli di contestazione delle sanzioni devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241.
2. Negli atti devono essere chiaramente indicati i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e le risultanze dell'istruttoria. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. In particolare essi devono contenere gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento. Essi devono, inoltre, tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili; d) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, o diverso termine se previsto dalla specifica normativa. Gli atti impositivi sono sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo.
3. La comunicazione al destinatario degli atti impositivi deve essere effettuata o mediante notifica a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo di Ufficiale Giudiziario.
4. E' altresì ammessa a decorrere dall'anno 2007, la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ufficio Tributi, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, appositamente organizzato dal Comune, nel quale abbiano successivamente superato il relativo esame di idoneità. Il soggetto risultato idoneo, nominato messo notificatore, non può farsi sostituire né farsi rappresentare da altri soggetti che non abbiano superato il suindicato esame.

Art. 11 Rateizzazione del credito tributario ed extratributario

1. Il Responsabile del Servizio competente o il Funzionario Responsabile del relativo tributo, su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere, nel rispetto delle direttive al riguardo deliberate dalla Giunta, che il carico tributario, se non diversamente disciplinato dalla normativa di settore, ed extratributario venga rateizzato.
2. A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la possibilità di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento.
3. Sulle somme il cui pagamento viene differito rispetto all'ultima scadenza, si applicano gli interessi nella misura stabilita dalla legge.

Art. 12 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento nel rispetto dei principi e criteri di cui ai D.Lgs. n.ri 471 - 472 - 473 del

- 28.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo e tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amm.ne.

Art. 12 bis Misura annua degli interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata in tre punti percentuali oltre il tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 12 ter Pagamento dei tributi locali

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 12 quater Compensazione

1. Le somme liquidate dal comune a titolo di rimborso per ciascun tributo possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con l'importo dovuto e ancora da versare per lo stesso tributo.

Art. 13 Attività di riscossione

1. Fermo restando le modalità di pagamento delle entrate comunali previste dal vigente regolamento di contabilità i regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della semplificazione e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c/c e accrediti elettronici.

Art. 14 Contenzioso – Conciliazione

1. Il dirigente responsabile del servizio competente o altro dipendente in possesso dei requisiti e da questo indicato, sono legittimati alla rappresentanza processuale nelle vertenze promosse dinanzi alle commissioni tributarie in entrambi i gradi di giudizio;
2. L'attività di costituzione in giudizio del Comune sia come parte resistente nel processo di 1 e 2 grado sia, eventualmente, come parte ricorrente nel giudizio di appello, comprende la predisposizione di tutti gli atti difensivi, quali controdeduzioni, ricorsi, memorie illustrative, nei termini previsti ex lege, oltreché l'espletamento di tutte quelle attività direttamente riconducibili alla difesa processuale (es.:

produzione documenti, redazione note spese, iscrizione delle cause, avviso di trattazione).

3. E', altresì, attribuito al rappresentante dell'Ente di cui al co. 1 del presente articolo, il potere di conciliare in tutto o in parte la controversia dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente nei termini e nelle modalità espressamente previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 218/97.

Art. 15 Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del Responsabile del Servizio o del Funzionario Responsabile del relativo tributo al quale compete la gestione delle entrate di cui al presente Regolamento, procede, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, all'annullamento totale o parziale dell'atto nei casi di una sua palese illegittimità ed in particolare nelle ipotesi di:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto d'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi precedentemente negati;
- g) errore del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
- h) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un atto deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, con conseguente condanna dell'Ente al rimborso delle spese in giudizio;
- b) valore della lite;
- c) costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di resistere nella lite pendente, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. L'Ente procede, altresì, all'annullamento dell'atto nei casi in cui sussista illegittimità anche se, a seguito della proposizione del ricorso da parte del soggetto interessato, sia intervenuta sentenza passata in giudicato di rigetto del ricorso stesso per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc...).

4. Il provvedimento di annullamento va comunicato al contribuente nonché al giudice ove penda eventualmente giudizio ai fini della sua estinzione ex art. 46 del D. Lgs. 546/92 e deve essere puntualmente motivato con l'indicazione delle ragioni di illegittimità dell'atto che ne giustificano l'adozione.

5. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Art. 15 bis Interpello del contribuente

Articolo sostituito con Regolamento specifico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 14.06.2016

Art. 16 Rinuncia alla percezione delle entrate di modesta entità

1. Il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, può aggiornare l'entità entro cui si dispone la rinuncia ai crediti, quando il costo complessivo di riscossione e versamento per il Comune supera l'ammontare del singolo credito. In prima applicazione l'importo viene fissato in L. 20.000 pari a Euro 10,33. L'importo del suddetto tributo è elevato a Euro 12,00.
2. L'importo di cui sopra è a valere unicamente per recupero di crediti, oggetto di atti impositivi, comprensivi o costituiti solo da sanzioni e/o interessi. Non opera la rinuncia alla percezione dell'entrata qualora il suindicato credito tributario derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
3. La rinuncia ai crediti viene disposta con motivata determinazione dal Dirigente del competente servizio preposto all'entrata ed è comunicata, per le dovute annotazioni contabili, al Dirigente del Servizio Bilancio.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.